

Comunu de

Santu Perdu

Tzitade Metropolitana de Casteddu
Pratza Santu Perdu, 6
09010 Santu Perdu (CA)



Comune di

Villa San Pietro

Città Metropolitana di Cagliari
Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it

e-mail: protocollo@comune.villasanpietro.ca.it

pec: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it

SETTORE TECNICO

MODELLO F – Schema di Convenzione

Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 17 della LR n. 3 del 09/03/2022

Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso gli uffici del Comune di Villa San Pietro siti in Piazza San Pietro, 6 – 09050 Villa San Pietro,

TRA

Il Comune di Villa San Pietro (CMC), codice fiscale 00492250923, di seguito “Comune”, rappresentato dal _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____;

E

Il/La Sig./Sig.ra _____ Codice Fiscale _____

In qualità di _____, di seguito “Beneficiario”, nato/a a

_____ il giorno _____ e residente in

_____ (_____) nella Via/Loc _____ al n. _____

PREMESSO CHE:

- A seguito della procedura di cui al bando pubblicato in data _____, di seguito “Bando”, il/la sig./sig.ra _____ anzi generalizzato/a è risultato/a beneficiario di un contributo a fondo perduto per “acquisto/ristrutturazione/acquisto e ristrutturazione” (*scegliere la*

circostanza che ricorre) dell'abitazione, di seguito "Abitazione", distinta al Catasto Urbano del Comune di Villa San Pietro al Foglio _____, Particella _____, Sub. _____, Categoria _____, Classe _____ già adibita/da adibire a prima casa.

- L'importo del contributo assegnato è pari a Euro _____.
- Ai fini della concreta erogazione del contributo è necessario stipulare la presente convenzione al fine di disciplinare gli adempimenti e gli obblighi del beneficiario stabiliti nel Bando anzi richiamato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Caso 1- solo acquisto

ART. 1

Il Beneficiario si impegna a stabilire la propria residenza nell'Abitazione, entro 18 mesi dall'acquisto della stessa come previsto dall'art. 2 lettera a) del Bando. In ogni caso entro 24 mesi dalla stipula della presente convenzione, il Beneficiario dovrà presentare la richiesta di erogazione così come stabilito all'art. 12 del Bando. Il termine di 24 mesi stabilito per la presentazione della richiesta di erogazione, potrà essere prorogato una sola volta per comprovate ragioni estranee alla volontà del beneficiario e per un periodo massimo di sei mesi, a condizione che la relativa richiesta di proroga sia presentata al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza.

ART. 2

Qualora i termini di cui al precedente articolo 1 non siano rispettati, il Beneficiario incorre nella decadenza del diritto al contributo e il Comune non provvederà alla erogazione dello stesso, destinando le relative economie alle successive pubblicazioni del Bando.

ART. 3

Il Comune esaminata la richiesta di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1, procederà:

1. all'accertamento dell'avvenuto cambio di residenza del Beneficiario e dei componenti del nucleo familiare vincolati agli stessi obblighi del Beneficiario, indicati al successivo articolo 10, presso l'Abitazione, entro 18 mesi dalla data di acquisto della stessa.
2. alla quantificazione della misura definitiva del contributo dovuto, che sarà pari al minore importo tra quello assegnato in via provvisoria ed indicato nelle premesse, e il cinquanta per cento dell'effettivo costo dell'Abitazione.

ART. 4

Ai fini degli accertamenti di cui al precedente articolo 3, nonché ai fini della quantificazione del contributo dovuto in misura definitiva, il Beneficiario si impegna a produrre la documentazione indicata all'art. 19 del Bando. In caso di mancata trasmissione di tale documentazione, anche a seguito di richiesta di integrazione e successiva diffida da parte del Comune, il Beneficiario incorrerà nella revoca del contributo assegnato secondo il procedimento stabilito all'art. 20 del Bando. Il Comune decreterà in ogni caso la decadenza del contributo qualora non risultassero soddisfatte le condizioni stabilite al precedente articolo 3.

ART. 5

Il Beneficiario si impegna a stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria che non preveda il beneficio della preventiva escussione, di importo pari a quello che verrà stabilito dal Comune ai sensi del precedente articolo 3 punto 2, da allegare alla richiesta di erogazione di cui al precedente articolo 1, o dietro specifica richiesta di integrazione da parte del Comune ai sensi del precedente articolo 4. La polizza fideiussoria di cui al presente articolo avrà la finalità di garantire il Comune per i casi di inadempimento da parte del Beneficiario degli obblighi stabiliti all'art. 13 del Bando e della presente convenzione. La mancata stipulazione della suddetta polizza fideiussoria comporta la revoca del contributo assegnato come già stabilito al precedente articolo 4. Al Comune spetta la facoltà di rifiutare la polizza fideiussoria presentata qualora l'istituto bancario che la rilascia non abbia comprovata solidità e autorevolezza.

ART. 6

All'esito favorevole degli accertamenti svolti da parte del Comune ai sensi dei precedenti articoli, il Comune provvederà alla liquidazione in favore del Beneficiario del contributo dovuto in misura definitiva determinata come descritto al precedente articolo 3, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno

fornite dal Beneficiario in allegato alla richiesta di cui al precedente articolo 1, ovvero a seguito di specifica richiesta di integrazioni da parte del Comune che, come previsto all'art. 20 del Bando, potrà richiedere inoltre la presentazione delle dichiarazioni e della documentazione necessaria al rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza dei flussi finanziari vigente al momento della liquidazione. Il mancato deposito della suddetta documentazione comporta la revoca del contributo assegnato come già stabilito al precedente articolo 4.

ART. 7

La liquidazione del contributo dovuto è comunque subordinata al concreto versamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna in favore del Comune, delle somme indicate all'art. 1 del Bando. Le parti, Beneficiario e Comune, concordano che nessuna responsabilità può essere addossata al Comune nel caso di mancato trasferimento dei suddetti fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 8

Il Beneficiario, come previsto all'art. 13 del Bando, si obbliga a non alienare l'Abitazione per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Nel caso in cui il Beneficiario alieni l'Abitazione, questi, come previsto all'art. 14 del Bando, dovrà restituire al Comune il contributo percepito in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato. La restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica al Beneficiario del provvedimento Comunale che dichiara la perdita parziale o totale del contributo percepito ove saranno indicate inoltre le relative modalità. Trascorso tale termine senza che il Comune abbia ottenuto la restituzione del contributo, questi procederà con l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 5.

ART. 9

Il Beneficiario, come previsto all'art. 13 del Bando, si obbliga a non modificare la propria residenza dall'Abitazione, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Il Beneficiario riconosce che i componenti del proprio nucleo familiare indicati al successivo articolo 10, sono vincolati allo stesso obbligo di non modificare la propria residenza dall'Abitazione per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Nel caso in cui il Beneficiario o un qualsiasi altro membro del nucleo familiare vincolato, modifichino la propria residenza presso altra abitazione, il Beneficiario

dovrà restituire, come stabilito all'art. 14 del Bando, il contributo percepito in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

Il Beneficiario riconosce espressamente che la restituzione del contributo nella misura anzi descritta dovrà avvenire anche nel caso in cui il cambio di residenza da parte di uno o più membri del proprio nucleo familiare avvenga per cause estranee alla propria volontà. La restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica al Beneficiario del provvedimento Comunale che dichiara la perdita parziale o totale del contributo percepito ove saranno indicate inoltre le relative modalità. Trascorso tale termine senza che il Comune abbia ottenuto la restituzione del contributo, questi procederà con l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 5.

ART. 10

Il Beneficiario riconosce espressamente di dover rispondere personalmente per gli inadempimenti posti in essere dai seguenti membri che compongono il proprio nucleo familiare, obbligati in solido al rispetto delle condizioni e degli obblighi derivanti dal Bando e dalla presente convenzione, in quanto in sede di presentazione della domanda di contributo questi hanno concorso all'acquisizione del punteggio preferenziale indicato con "id. parametro n. 5" di cui all'articolo 9 del Bando:

(indicare NESSUNO, oppure elencare i membri del nucleo familiare vincolati) _____

ART. 11

Il beneficiario si impegna a dare accesso e assistenza, presso l'Abitazione, al personale di vigilanza incaricato dal Comune per l'attività di verifica del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il Comune, previo avviso notificato con congruo anticipo, potrà procedere con un massimo di tre ispezioni l'anno, per l'accertamento del mantenimento della residenza presso l'Abitazione, da parte delle persone che vi sono obbligate ai sensi della presente convenzione e del Bando, per il periodo di cinque anni dalla data di erogazione del contributo. In caso di rifiuto da parte del Beneficiario, senza giustificato motivo, di dare accesso e assistenza al personale incaricato dal Comune per i controlli anzi descritti, il Comune previo diffida procederà con la revoca del contributo, con la richiesta di rimborso del contributo percepito ed eventualmente alla escussione della polizza fideiussoria secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 12

La polizza fideiussoria di cui all'articolo 5 sarà svincolata dal Comune, su richiesta del Beneficiario, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di erogazione del contributo senza che si siano verificate le condizioni di inadempimento previste nel Bando e nella presente convenzione, ovvero a seguito dell'avvenuta restituzione da parte del Beneficiario del contributo eventualmente revocato.

Art. 13

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Bando che deve intendersi qui integralmente richiamato.

Caso 2- sola ristrutturazione

ART. 1

Il Beneficiario, come previsto dall'art. 2 lettera a) e dall'art. 5 del Bando, si impegna:

1. ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'Abitazione previo deposito di apposita pratica edilizia sul portale SUAPE, per l'ottenimento del rispettivo titolo abilitativo edilizio;
2. a terminare i lavori di ristrutturazione dell'Abitazione entro 36 mesi dalla data di stipula della presente convenzione, salve motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al Beneficiario, nelle forme e nei modi di cui all'art. 15 del DPR 380/2001, da ottenersi sempre per il tramite del portale SUAPE;
3. a depositare, al termine dei suddetti lavori di ristrutturazione, la dichiarazione di agibilità relativa all'Abitazione;
4. a mantenere, ovvero a stabilire la propria residenza nell'abitazione, entro 18 mesi dalla data di fine dei lavori di ristrutturazione.

In ogni caso entro 60 mesi dalla stipula della presente convenzione, il Beneficiario dovrà presentare la richiesta di erogazione così come stabilito all'art. 12 del Bando. Il termine di 60 mesi stabilito per la presentazione della richiesta di erogazione, potrà essere prorogato una sola volta per comprovate ragioni estranee alla volontà del Beneficiario e per un periodo massimo di sei mesi, a condizione che la relativa richiesta di proroga sia presentata al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza.

ART. 2

Qualora i termini di cui al precedente articolo 1 non siano rispettati, il Beneficiario incorre nella decadenza del diritto al contributo e il Comune non provvederà alla erogazione dello stesso, destinando le relative economie alle successive pubblicazioni del Bando.

ART. 3

Il Comune esaminata la richiesta di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1, procederà:

1. all'accertamento del rispetto del termine di 36 mesi per la fine dei lavori di ristrutturazione dell'Abitazione, a partire dalla data di stipulazione della presente convenzione;
2. all'accertamento dell'avvenuto cambio di residenza del Beneficiario e dei componenti del nucleo familiare vincolati agli stessi obblighi del Beneficiario, indicati al successivo articolo 10, presso l'Abitazione, ed entro 18 mesi dalla data di fine dei lavori di ristrutturazione, ovvero al mantenimento della residenza presso la stessa Abitazione degli stessi soggetti, nel caso in cui l'Abitazione ristrutturata sia già la residenza di tali soggetti;
3. all'accertamento dell'avvenuto aggiornamento catastale dell'Abitazione a seguito dei lavori di ristrutturazione, verificando in particolare che tali lavori non abbiano determinato il passaggio dell'Abitazione nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
4. all'accertamento dell'avvenuto deposito sul portale SUAPE della dichiarazione di agibilità per l'Abitazione;
5. alla quantificazione della misura definitiva del contributo dovuto, che sarà pari al minore importo tra quello assegnato in via provvisoria ed indicato nelle premesse, e la somma del cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute per i lavori di ristrutturazione comprensivi di IVA e delle spese effettivamente sostenute per la progettazione strettamente connessa a tali opere.

ART. 4

Ai fini degli accertamenti di cui al precedente articolo 3, nonché ai fini della quantificazione del contributo dovuto in misura definitiva, il Beneficiario si impegna a produrre la documentazione indicata all'art. 19 del Bando. In caso di mancata trasmissione di tale documentazione, anche a seguito di richiesta di integrazione e successiva diffida da parte del Comune, il Beneficiario incorrerà nella revoca del contributo assegnato

secondo il procedimento stabilito all'art. 20 del Bando. Il Comune decreterà in ogni caso la decadenza del contributo qualora non risultassero soddisfatte le condizioni stabilite al precedente articolo 3.

ART. 5

Il Beneficiario si impegna a stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria che non preveda il beneficio della preventiva escussione, di importo pari a quello che verrà stabilito dal Comune ai sensi del precedente articolo 3 punto 5, da allegare alla richiesta di erogazione di cui al precedente articolo 1, o dietro specifica richiesta di integrazione da parte del Comune ai sensi del precedente articolo 4. La polizza fideiussoria di cui al presente articolo avrà la finalità di garantire il Comune per i casi di inadempimento da parte del Beneficiario degli obblighi stabiliti all'art. 13 del Bando e nella presente convenzione. La mancata stipulazione della suddetta polizza fideiussoria comporta la revoca del contributo assegnato come già stabilito al precedente articolo 4. Al Comune spetta la facoltà di rifiutare la polizza fideiussoria presentata qualora l'istituto bancario che la rilascia non abbia comprovata solidità e autorevolezza.

ART. 6

All'esito favorevole degli accertamenti svolti da parte del Comune ai sensi dei precedenti articoli, il Comune provvederà alla liquidazione in favore del Beneficiario del contributo dovuto in misura definitiva determinata come descritto al precedente articolo 3, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno fornite dal Beneficiario in allegato alla richiesta di cui al precedente articolo 1, ovvero a seguito di specifica richiesta di integrazioni da parte del Comune che, come previsto all'art. 20 del Bando, potrà richiedere inoltre la presentazione delle dichiarazioni e della documentazione necessaria al rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza dei flussi finanziari vigente al momento della liquidazione. Il mancato deposito della suddetta documentazione comporta la revoca del contributo assegnato come già stabilito al precedente articolo 4.

ART. 7

La liquidazione del contributo dovuto è comunque subordinata al concreto versamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna in favore del Comune, delle somme indicate all'art. 1 del Bando. Le parti, Beneficiario e Comune, concordano che nessuna responsabilità può essere addossata al Comune nel caso di mancato trasferimento dei suddetti fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 8

Il Beneficiario, come previsto all'art. 13 del Bando, si obbliga a non alienare l'Abitazione per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Nel caso in cui il Beneficiario alieni l'Abitazione, questi, come previsto all'art. 14 del Bando, dovrà restituire al Comune il contributo percepito in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato. La restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica al Beneficiario del provvedimento Comunale che dichiara la perdita parziale o totale del contributo percepito ove saranno indicate inoltre le relative modalità. Trascorso tale termine senza che il Comune abbia ottenuto la restituzione del contributo, questi procederà con l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 5.

ART. 9

Il Beneficiario, come previsto all'art. 13 del Bando, si obbliga a non modificare la propria residenza dall'Abitazione, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Il Beneficiario riconosce che i componenti del proprio nucleo familiare indicati al successivo articolo 10, sono vincolati allo stesso obbligo di non modificare la propria residenza dall'Abitazione per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Nel caso in cui il Beneficiario o un qualsiasi altro membro del nucleo familiare vincolato, modifichino la propria residenza presso altra abitazione, il Beneficiario dovrà restituire, come stabilito all'art. 14 del Bando, il contributo percepito in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

Il Beneficiario riconosce espressamente che la restituzione del contributo nella misura anzi descritta dovrà avvenire anche nel caso in cui il cambio di residenza da parte di uno o più membri del proprio nucleo familiare avvenga per cause estranee alla propria volontà. La restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica al Beneficiario del provvedimento Comunale che dichiara la perdita parziale o totale del contributo percepito ove saranno indicate inoltre le relative modalità. Trascorso tale termine senza che il Comune abbia ottenuto la restituzione del contributo, questi procederà con l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 5.

ART. 10

Il Beneficiario riconosce espressamente di dover rispondere personalmente per gli inadempimenti posti in essere dai seguenti membri che compongono il proprio nucleo familiare, obbligati in solido al rispetto delle

condizioni e degli obblighi derivanti dal Bando e dalla presente convenzione, in quanto in sede di presentazione della domanda di contributo questi hanno concorso all'acquisizione del punteggio preferenziale indicato con "id. parametro n. 5" di cui all'articolo 9 del Bando:

(indicare NESSUNO, oppure elencare i membri del nucleo familiare vincolati) _____

ART. 11

Il beneficiario si impegna a dare accesso e assistenza, presso l'Abitazione, al personale di vigilanza incaricato dal Comune per l'attività di verifica del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il Comune, previo avviso notificato con congruo anticipo, potrà procedere con un massimo di tre ispezioni l'anno, per l'accertamento del mantenimento della residenza presso l'Abitazione, da parte delle persone che vi sono obbligate ai sensi della presente convenzione e del Bando, per il periodo di cinque anni dalla data di erogazione del contributo. In caso di rifiuto da parte del Beneficiario, senza giustificato motivo, di dare accesso e assistenza al personale incaricato dal Comune per i controlli anzi descritti, il Comune previo diffida procederà con la revoca del contributo, con la richiesta di rimborso del contributo percepito ed eventualmente alla escussione della polizza fideiussoria secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 12

La polizza fideiussoria di cui all'articolo 5 sarà svincolata dal Comune, su richiesta del Beneficiario, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di erogazione del contributo senza che si siano verificate le condizioni di inadempimento previste nel Bando e nella presente convenzione, ovvero a seguito dell'avvenuta restituzione da parte del Beneficiario del contributo eventualmente revocato.

Art. 13

Il Beneficiario è obbligato ad eseguire i lavori di ristrutturazione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Nel caso in cui, entro i cinque anni successivi all'erogazione del contributo di cui all'art. 6, Il Comune nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza edilizia dovesse riscontrare, con le modalità di cui all'art. 27 del DPR 380/2001, che l'intervento di ristrutturazione sia stato eseguito in violazione delle norme di legge e di

regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, Il beneficiario, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di abusivismo edilizio, dovrà restituire al Comune il contributo in misura integrale, con le stesse modalità di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Bando che deve intendersi qui integralmente richiamato.

Caso 3- acquisto e ristrutturazione

ART. 1

Il Beneficiario, come previsto dall'art. 2 lettera a) e dall'art. 5 del Bando, si impegna:

1. ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'Abitazione, previo deposito di apposita pratica edilizia sul portale SUAPE per l'ottenimento del rispettivo titolo abilitativo edilizio;
2. a terminare i lavori di ristrutturazione dell'Abitazione entro 36 mesi dalla data di stipula della presente convenzione, salve motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al Beneficiario, nelle forme e nei modi di cui all'art. 15 del DPR 380/2001, da ottenersi sempre per il tramite del portale SUAPE;
3. a depositare, al termine dei suddetti lavori di ristrutturazione, la dichiarazione di agibilità relativa all'Abitazione;
4. a stabilire la propria residenza nell'Abitazione, entro 18 mesi dalla data di fine dei lavori di ristrutturazione.

In ogni caso entro 60 mesi dalla stipula della presente convenzione, il Beneficiario dovrà presentare la richiesta di erogazione così come stabilito all'art. 12 del Bando. Il termine di 60 mesi stabilito per la presentazione della richiesta di erogazione, potrà essere prorogato una sola volta per comprovate ragioni estranee alla volontà del Beneficiario e per un periodo massimo di sei mesi, a condizione che la relativa richiesta di proroga sia presentata al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza.

ART. 2

Qualora i termini di cui al precedente articolo 1 non siano rispettati, il Beneficiario incorre nella decadenza del diritto al contributo e il Comune non provvederà alla erogazione dello stesso, destinando le relative economie alle successive pubblicazioni del Bando.

ART. 3

Il Comune esaminata la richiesta di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1, procederà:

1. all'accertamento del rispetto del termine di 36 mesi per la fine dei lavori di ristrutturazione dell'Abitazione, a partire dalla data di stipulazione della presente convenzione;
2. all'accertamento dell'avvenuto cambio di residenza del Beneficiario e dei componenti del nucleo familiare vincolati agli stessi obblighi del Beneficiario, indicati al successivo articolo 10, presso l'Abitazione ed entro 18 mesi dalla data di fine dei lavori di ristrutturazione;
3. all'accertamento dell'avvenuto aggiornamento catastale dell'Abitazione a seguito dei lavori di ristrutturazione, verificando in particolare che tali lavori non abbiano determinato il passaggio dell'Abitazione nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
4. all'accertamento dell'avvenuto deposito sul portale SUAPE della dichiarazione di agibilità per l'Abitazione;
5. alla quantificazione della misura definitiva del contributo dovuto, che sarà pari al minore importo tra quello assegnato in via provvisoria ed indicato nelle premesse, e la somma del cinquanta per cento del costo dell'abitazione, delle spese effettivamente sostenute per i lavori di ristrutturazione comprensivi di IVA e delle spese effettivamente sostenute per la progettazione strettamente connessa a tali opere.

ART. 4

Ai fini degli accertamenti di cui al precedente articolo 3, nonché ai fini della quantificazione del contributo dovuto in misura definitiva, il Beneficiario si impegna a produrre la documentazione indicata all'art. 19 del Bando. In caso di mancata trasmissione di tale documentazione, anche a seguito di richiesta di integrazione e successiva diffida da parte del Comune, il Beneficiario incorrerà nella revoca del contributo assegnato

secondo il procedimento stabilito all'art. 20 del Bando. Il Comune decreterà in ogni caso la decadenza del contributo qualora non risultassero soddisfatte le condizioni stabilite al precedente articolo 3.

ART. 5

Il Beneficiario si impegna a stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria che non preveda il beneficio della preventiva escussione, di importo pari a quello che verrà stabilito dal Comune ai sensi del precedente articolo 3 punto 5, da allegare alla richiesta di erogazione di cui al precedente articolo 1, o dietro specifica richiesta di integrazione da parte del Comune ai sensi del precedente articolo 4. La polizza fideiussoria di cui al presente articolo avrà la finalità di garantire il Comune per i casi di inadempimento da parte del Beneficiario degli obblighi stabiliti all'art. 13 del Bando e nella presente convenzione. La mancata stipulazione della suddetta polizza fideiussoria comporta la revoca del contributo assegnato come già stabilito al precedente articolo 4. Al Comune spetta la facoltà di rifiutare la polizza fideiussoria presentata qualora l'istituto bancario che la rilascia non abbia comprovata solidità e autorevolezza.

ART. 6

All'esito favorevole degli accertamenti svolti da parte del Comune ai sensi dei precedenti articoli, il Comune provvederà alla liquidazione in favore del Beneficiario del contributo dovuto in misura definitiva determinata come descritto al precedente articolo 3, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno fornite dal Beneficiario in allegato alla richiesta di cui al precedente articolo 1, ovvero a seguito di specifica richiesta di integrazioni da parte del Comune che, come previsto all'art. 20 del Bando, potrà richiedere inoltre la presentazione delle dichiarazioni e della documentazione necessaria al rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza dei flussi finanziari vigente al momento della liquidazione. Il mancato deposito della suddetta documentazione comporta la revoca del contributo assegnato come già stabilito al precedente articolo 4.

ART. 7

La liquidazione del contributo dovuto è comunque subordinata al concreto versamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna in favore del Comune, delle somme indicate all'art. 1 del Bando. Le parti, Beneficiario e Comune, concordano che nessuna responsabilità può essere addossata al Comune nel caso di mancato trasferimento dei suddetti fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 8

Il Beneficiario, come previsto all'art. 13 del Bando, si obbliga a non alienare l'Abitazione per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Nel caso in cui il Beneficiario alieni l'Abitazione, questi, come previsto all'art. 14 del Bando, dovrà restituire al Comune il contributo percepito in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato. La restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica al Beneficiario del provvedimento Comunale che dichiara la perdita parziale o totale del contributo percepito ove saranno indicate inoltre le relative modalità. Trascorso tale termine senza che il Comune abbia ottenuto la restituzione del contributo, questi procederà con l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 5.

ART. 9

Il Beneficiario, come previsto all'art. 13 del Bando, si obbliga a non modificare la propria residenza dall'Abitazione, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Il Beneficiario riconosce che i componenti del proprio nucleo familiare indicati al successivo articolo 10, sono vincolati allo stesso obbligo di non modificare la propria residenza dall'Abitazione per cinque anni dalla data di erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6. Nel caso in cui il Beneficiario o un qualsiasi altro membro del nucleo familiare vincolato, modifichino la propria residenza presso altra abitazione, il Beneficiario dovrà restituire, come stabilito all'art. 14 del Bando, il contributo percepito in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

Il Beneficiario riconosce espressamente che la restituzione del contributo nella misura anzi descritta dovrà avvenire anche nel caso in cui il cambio di residenza da parte di uno o più membri del proprio nucleo familiare avvenga per cause estranee alla propria volontà. La restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica al Beneficiario del provvedimento Comunale che dichiara la perdita parziale o totale del contributo percepito ove saranno indicate inoltre le relative modalità. Trascorso tale termine senza che il Comune abbia ottenuto la restituzione del contributo, questi procederà con l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 5.

ART. 10

Il Beneficiario riconosce espressamente di dover rispondere personalmente per gli inadempimenti posti in essere dai seguenti membri che compongono il proprio nucleo familiare, obbligati in solido al rispetto delle

condizioni e degli obblighi derivanti dal Bando e dalla presente convenzione, in quanto in sede di presentazione della domanda di contributo questi hanno concorso all'acquisizione del punteggio preferenziale indicato con "id. parametro n. 5" di cui all'articolo 9 del Bando:

(indicare NESSUNO, oppure elencare i membri del nucleo familiare vincolati) _____

ART. 11

Il beneficiario si impegna a dare accesso e assistenza, presso l'Abitazione, al personale di vigilanza incaricato dal Comune per l'attività di verifica del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il Comune, previo avviso notificato con congruo anticipo, potrà procedere con un massimo di tre ispezioni l'anno, per l'accertamento del mantenimento della residenza presso l'Abitazione, da parte delle persone che vi sono obbligate ai sensi della presente convenzione e del Bando, per il periodo di cinque anni dalla data di erogazione del contributo. In caso di rifiuto da parte del Beneficiario, senza giustificato motivo, di dare accesso e assistenza al personale incaricato dal Comune per i controlli anzi descritti, il Comune previo diffida procederà con la revoca del contributo, con la richiesta di rimborso del contributo percepito ed eventualmente alla escussione della polizza fideiussoria secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 12

La polizza fideiussoria di cui all'articolo 5 sarà svincolata dal Comune, su richiesta del Beneficiario, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di erogazione del contributo senza che si siano verificate le condizioni di inadempimento previste nel Bando e nella presente convenzione, ovvero a seguito dell'avvenuta restituzione da parte del Beneficiario del contributo eventualmente revocato.

Art. 13

Il Beneficiario è obbligato ad eseguire i lavori di ristrutturazione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Nel caso in cui, entro i cinque anni successivi all'erogazione del contributo di cui all'art. 6, Il Comune nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza edilizia dovesse riscontrare, con le modalità di cui all'art. 27 del DPR 380/2001, che l'intervento di ristrutturazione sia stato eseguito in violazione delle norme di legge e di

regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, Il beneficiario, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di abusivismo edilizio, dovrà restituire al Comune il contributo in misura integrale, con le stesse modalità di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Bando che deve intendersi qui integralmente richiamato.

Firmato

Il Comune _____

Il Beneficiario _____